

Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 30.03.2009

Oggetto: Determinazione aliquote ICI anno 2009.

In continuazione di seduta

Cons. presenti n°7

Si passa alla trattazione dell'argomento posto al n° 2 dell'O.d.G. ad oggetto: "Determinazione aliquote I.C.I. Anno 2009".

Il Presidente, dopo aver chiesto ai presenti se fossero a conoscenza dei contenuti della proposta presentata dal Responsabile dell'Area Tributi, Geom. P. Aulicino e avendo ottenuto risposta affermativa, apre la discussione.

Il Cons. Grasso fa presente di essersi astenuta dal voto in sede di Commissione solo perché voleva attenzionare meglio l'argomento, che considera quasi superfluo in quanto la legge, in atto, inibisce qualsiasi variazione in aumento delle aliquote I.C.I. Considerato che la materia tributaria precede necessariamente l'adozione del bilancio di previsione per l'anno in corso, ne sollecita l'approvazione in tempo utile e comunque entro i termini di legge.

Non avendo nessun altro chiesto di intervenire, il Presidente mette ai voti la proposta, che viene approvata all'unanimità da n°7 consiglieri presenti e votanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal responsabile dell'Area Tributi ad oggetto "Determinazione Aliquote I.C.I. Anno 2009 (art.6 D. L. 504/92 e s.m.i.)";

VISTI:

- il D. Lgs. n°504/1992, che istituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili;
- l'art. 54 del D. Lgs. n°446/1997, come modificato dall'art.6 del D. L.vo n°56/1998, che demanda ai Comuni la competenza alla determinazione dell'aliquota;
- l'art.1, comma 5, della L. n°449/1997, che attribuisce ai Comuni la facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari di immobili che eseguono interventi di recupero al patrimonio edilizio;
- l'art.16 comma 5 della L. n°265/2000, che attribuisce ai Comuni la facoltà di deliberare ulteriori soluzioni per gli immobili posseduti a titolo di abitazione principale da soggetti residenti nel Comune di Lascari con responsabilità di cura per non autosufficienti e disabili;
- l'art.1 comma 156 della L. 27 dicembre 2006, n°296, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a determinare le aliquote ICI a decorrere dall'anno 2007;
- l'art.1 del D.L. n°93 del 27.05.2008, che esclude dall'imposta comunale sugli immobili, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che sospende il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

DATO ATTO che la proposta è stata esitata favorevolmente dalla III Commissione Consiliare Permanente "Economico-Finanziaria e Tributi", giusto verbale n°1 del 03.03.09, che si allega alla presente;

VISTA la L.R. n°48/91, così come modificata ed integrata dalla L.R. n°30/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla citata legge, che al presente si allegano per formarne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO dell'esito della votazione, effettuata per alzata di mano e proclamata con l'ausilio degli scrutatori;

DELIBERA

- 1) – Di approvare per l'anno 2009, le seguenti aliquote I.C.I.:
 - a) Esenzione per gli immobili, con esclusione di quelli di categoria A1, A8 e A9, posseduti, a titolo di abitazione principale o assimilati da soggetti residenti nel Comune di Lascari;
 - b) 6,00 per mille per gli immobili di categoria A1, A8 e A9, posseduti, a titolo di abitazione principale o assimilati da soggetti residenti nel Comune di Lascari e detrazione di imposta fissata in €. 129,11;
 - c) 6,00 per mille per aree fabbricabili, terreni agricoli ed immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale da soggetti passivi residenti nel Comune di Lascari;
 - d) 7,00 per mille per aree fabbricabili, terreni agricoli ed immobili posseduti da soggetti passivi che non risiedono nel Comune di Lascari;
 - e) riduzione alla metà dell'imposta per i proprietari che eseguono nell'anno 2009 i seguenti interventi:
 - recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;
 - recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici.Tale riduzione è applicabile per tre anni.
 - f) 4,00 per mille per gli immobili di categoria A1, A8 e A9 posseduti a titolo di abitazione principale da soggetti residenti nel Comune di Lascari con responsabilità di cura per non autosufficienti o disabili con invalidità pari al 100%;
- 2) – Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tributi di adempiere alla pubblicazione del dispositivo della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art.58 del D. L.vo n°446/14997.

Entra in aula l'Ass. Arrigo.